

Spettabile Impresa

Nota inviata a mezzo PEC

Oggetto: procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori denominati "lavori di efficientamento energetico della Centrale di sollevamento Villaseta" – (Importo a base d'asta: € 1.566.252,65 oltre iva di cui € 15.370,00 oltre iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

Lettera di invito

1.1 Premesse

La presente procedura di gara viene indetta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice.

La presente procedura negoziata è gestita integralmente con modalità telematica.

La partecipazione alla negoziazione condotta su Portale telematico è regolamentata dalla presente lettera di invito e dal "Manuale" scaricabile dal sistema, una volta effettuato l'accesso all'indirizzo <https://www.siciliacque.it/bandi-di-gara/>.

I lavori saranno eseguiti presso la Centrale di sollevamento Villaseta nel territorio comunale di Agrigento (AG), codice NUTS ITG 1.

Il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'ing. Mauro Benfante, via Vincenzo Orsini 13, Palermo, email: mauro.benfante@siciliacque.it

1.2 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

- a) la lettera di invito
- b) lo schema di domanda di partecipazione
- c) il Modello per la presentazione dell'offerta economica
- d) il progetto dei lavori denominati "lavori di efficientamento energetico della Centrale di sollevamento Villaseta";
- e) il documento di gara unico europeo;
- f) il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006)
- g) Patto di integrità
- h) Requisiti HSE su attività ad alto rischio

La documentazione di gara è immediatamente accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul Portale Telematico.

1.3 Oggetto e importo dell'appalto, Categorie dei lavori, Durata dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro relativo a "lavori di efficientamento energetico della Centrale di sollevamento Villaseta", completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara con i relativi allegati.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento ammonta complessivamente a **€ 1.566.252,65** oltre iva, così suddiviso:

	Importi in euro	TOTALE
A.1	Lavori (L) (importo soggetto a ribasso)	€ 1.550.882,65
A.1.2	Oneri della sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	€ 15.370,00
T	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A.1 + A.1.2)	€ 1.566.252,65

L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati in tabella:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»;

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera sono stimati in € 71.284,29.

Il contratto sarà stipulato "a corpo"

I lavori rientrano nella categoria prevalente "OG6" (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) classifica III-bis.

Ai sensi dell'articolo 125 del Codice, è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo nella misura massima pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del progetto, previo rilascio della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista nel citato articolo.

Le prestazioni di cui al presente appalto devono intendersi completate all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è fissato in **120 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

1.4 Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice è prevista la revisione prezzi con le seguenti clausole.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, sulla base dei decreti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo del citato articolo 29. La compensazione, che potrà essere in aumento o in diminuzione, sarà per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80 % di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui al comma 2 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

1.5 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

1.6 Requisiti di Ordine Generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni

1.7 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

1.8 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere

1.9 Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. È vietata altresì qualunque cessione di credito e qualunque procura.

Previo autorizzazione di Siciliacque i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e alle condizioni e con i limiti e le modalità di seguito riportate, per un importo superiore a Euro 100.000 con divieto di suddivisione (es. € 100.000 per singolo ordine e per singolo fornitore).

I nominativi di sub-affidatari del contratto e/o dei subappaltatori dovranno essere comunicati all'atto della sottoscrizione del contratto, per non determinare ritardi nella esecuzione delle opere e al fine di consentire le verifiche di due diligence reputazionale da parte

della stazione appaltante sui soggetti identificati, con conseguente approvazione dei suddetti sub-appalti/sub-contratti. Pertanto, l'aggiudicatario potrà subappaltare solo a soggetti autorizzati dalla stazione appaltante ed, in caso di diniego da parte della stessa, dovrà provvedere a sostituire con altro nominativo, sino ad ottenimento di approvazione e/o nulla osta a procedere.

Sempre in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ai sensi dell'art. 119, c. 17, del D.Lgs. 36/2023, le attività affidate al subappaltatore non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto.

Inoltre, in ragione dell'esigenza di rafforzare - tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare – il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappalti ed i subcontratti in genere, per qualunque importo, sono ammessi solo se i subappaltatori ed i subcontraenti in genere sono iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (White List), oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nel rispetto del Protocollo di Legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006).

Inoltre, l'autorizzazione al subappalto o l'ammissione del subcontratto, per qualunque importo, sarà subordinata:

- al possesso da parte del subappaltatore o subcontraente di uno "score" di sostenibilità (CRIF ESG – Synesgy) almeno pari a D (si vedano le allegate "Linee Guida alla compilazione e registrazione del Questionario CRIF ESG");
- e, se il subappaltatore o subcontraente rientra nella casistica di cui all'art. 1, c. 1, lett. b)*, del REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al possesso da parte del subappaltatore o subcontraente del Rating di Legalità rilasciato dall'AGCM; allo scopo, in regime di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, il subappaltatore o subcontraente deve dichiarare il grado di rating conseguito in base al REGOLAMENTO AGCM ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ e risultante al link <https://www.agcm.it/competenze/ratingdi-legalita/elenco-rating> ;

lo screenshot della pagina internet illustrativa del rating dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o di ammissione del subcontratto.

*b) impresa (in forma individuale o collettiva) o ente che svolge attività d'impresa:

i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

ii) che abbia realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all'ultimo esercizio chiuso nell'anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;

iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

L'Appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti di Siciliacque dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1.10 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT73M0306903390615207679084.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

1.11 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 9 del 12-01-2024, per l'anno 2024 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

1.12 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma telematica di Siciliacque, raggiungibile all'indirizzo <https://www.siciliacque.it/bandi-di-gara/>

Non verranno ammesse alla gara offerte che saranno pervenute in modalità differente da quella sopra riportata (offerte cartacee, offerte inviate a mezzo pec o a mezzo mail, ecc.). Verranno inoltre escluse dalla gara le offerte che saranno state presentate per via telematica sul portale e inviate anche in modalità differente.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **11:00** del giorno **04 maggio 2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità del plico telematico e dei documenti richiesti, ai sensi del presente paragrafo, sono tassativi ed inderogabili e pertanto occorre che il concorrente vi adempia, a pena d'esclusione, al fine di garantire il principio di certezza assoluta della provenienza dell'offerta e di segretezza della medesima.

1.13 Documentazione di offerta

L'operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà presentare la documentazione di offerta mediante caricamento sulla Piattaforma del plico telematico contenente le seguenti buste digitali:

- Busta A - **Documentazione Amministrativa**;
- Busta B – **Offerta economica**.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo indicato per la presentazione dell'offerta.

1.14 Contenuto della Busta "A" – Documentazione Amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) documento di gara unico europeo;
- 3) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 4) garanzia provvisoria;

- 5) protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” sottoscritto;
- 6) Patto di integrità sottoscritto;
- 7) Requisiti HSE su attività ad alto rischio sottoscritto;

1.15 Contenuto della Busta “B” – Offerta Economica

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione, utilizzando il modello predisposto ed allegato alla documentazione di gara. L'offerta economica deve essere firmata digitalmente e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- indicazione del ribasso percentuale del prezzo offerto, da applicare all'importo dei lavori a base di gara al netto dei costi per la sicurezza;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

1.16 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Patto Etico ciascun concorrente alla gara presta il proprio consenso affinché Siciliacque proceda con le verifiche reputazionali, effettuate su fonti aperte, del soggetto risultato aggiudicatario nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Siciliacque si riserva il diritto di aggiudicare il contratto esclusivamente ad esito positivo delle verifiche reputazionali. In ogni caso è sempre garantito da parte di Siciliacque un adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

1.17 Svolgimento delle operazioni di gara

La prima seduta ha luogo il giorno **04 maggio 2026**, alle **ore 12:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

1.18 Trattamento dei dati personali

I dati personali, comunicati dal Concorrente nelle varie fasi di partecipazione alla procedura di gara, vengono trattati dall'Amministrazione contraente in adempimento degli obblighi istituzionali previsti dalla legge, tra cui quelli derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione alla procedura e l'eventuale stipula e gestione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. I dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in un Paese Terzo. I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento;
- comunicati ad Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi pubblici.

I dati saranno trattati per il tempo necessario alla gestione della procedura nonchè, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Concorrente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 e ss, inviando una mail a privacy@siciliacquespa.it e/o al Responsabile della Protezione (DPO) dpo@ergon.palermo.it PEC ergon.serviziopdo@pec.it .

1.19 Altre informazioni

- a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- b) Siciliacque si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere all'espletamento della gara, di non aggiudicare la stessa o di non procedere alla stipula del contratto senza che i concorrenti possano avanzare diritto ad alcun genere d'indennizzo per il mancato affidamento dell'appalto o per la mancata stipula del contratto.

Il Responsabile Ufficio Acquisti, Gare e Contratti

(Ing. Alberto De Simone)